



ABBRUCIAMENTO MATERIALI DI RISULTA LAVORI AGRICOLI E FORESTALI

(Art. 58 del Regolamento forestale regionale)

Le competenze circa la possibilità di procedere all'abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori agricoli e/o forestali sono in capo al Comune per quanto riguarda il rispetto del Regolamento Comunale in materia di polizia urbana e rurale e al Corpo Forestale dello Stato in materia di Regolamento forestale regionale.

COME SEGNALARE L'ABBRUCIAMENTO

800 841051 - Numero verde regionale della sala operativa dei Vigili del Fuoco

Il numero è utilizzabile, oltre che per segnalare gli incendi, anche per comunicare l'abbruciamento di materiale di risulta di lavori forestali e agricoli in vicinanza o all'interno di aree forestali.

In alternativa è possibile inviare una mail all'indirizzo:

[**so.emiliaromagna@vigilfuoco.it**](mailto:so.emiliaromagna@vigilfuoco.it)

indicando le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, il Comune e la località in cui si effettuerà l'abbruciamento che deve terminare entro le quarantotto ore successive al momento in cui viene dato l'avviso.

Attività di raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali

- Al di fuori dei periodi dichiarati di grave pericolosità è permesso l'abbruciamento controllato del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali agricoli.
- In determinati ambiti territoriali e, generalmente, nel periodo autunno-inverno il superamento delle polveri sottili e per gli inquinanti atmosferici possono determinare ulteriori momenti di divieto per questi abbruciamenti, si veda a tal proposito il Piano dell'Aria regionale "PAIR2020" e i relativi regolamenti applicativi.
- L'abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli deve, comunque, avvenire sul luogo di produzione raggruppando il suddetto materiale in piccoli cumuli e nei limiti di quanto previsto per le normali pratiche agricole dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti (al massimo con cataste di 3 metri steri/metri cubi per ettaro per giorno – il materiale deve essere bruciato sul "luogo di produzione" nel senso che il materiale non può essere trasportato in altri luoghi in quanto tale azione si configurerebbe come attività di gestione dei rifiuti non autorizzata).
- Nei boschi, nei castagneti da frutto, nelle tartufaie controllate e coltivate, negli impianti di arboricoltura da legno, nei terreni saldi (=terreni non coltivati) e nei terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni è **necessario dare il preventivo avviso tramite il Numero Verde o la mail regionale.**



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane

c/o Comune di Zola Predosa – piazza della Repubblica n. 1 – 40069 Zola Predosa (BO) – Tel. 051/6161611

Fermo restando che nei boschi e nelle altre aree di cui sopra:

- l'abbruciamento deve terminare entro le quarantotto ore successive al momento in cui viene dato l'avviso
- il terreno su cui si effettua l'abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco
- si deve procedere all'abbruciamento in assenza di vento ed in giornate particolarmente umide (si fa notare che non solo nei periodi più caldi ci possono essere momenti a rischio in quanto, in caso di scarse precipitazioni, anche nei periodi invernali si possono creare situazioni particolarmente siccitose e, in questi frangenti, nei boschi e negli incolti la vegetazione e il fogliame secco presenti a terra rendono particolarmente facile il diffondersi del fuoco)
- il fuoco deve essere comunque sempre custodito; coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare.

Per informazioni relative ai Regolamenti Comunali di Polizia Urbana e Rurale contattare il Comune di riferimento.